

N. 1391-4-1226-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE DI PRIMIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

nella seduta del 19 maggio 1964

Norme per la prima elezione dei Consigli regionali
delle Regioni a statuto normale

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAJETTA, ALICATA, AMENDOLA GIORGIO, ASSENNATO, Busetto,
BASTIANELLI, CAPRARA, CHIAROMONTE, D'ALEMA, D'ALESSIO,
D'ONOFRIO, GREZZI, GUIDI, INGRAO, JOTTI LEONILDE, LACONI,
LIZZERO, LONGO, LOPERFIDO, LI CAUSI, MICELI, MACALUSO, NATTA,
NOVELLA, NATOLI, ROMAGNOLI, ROSSANDA BANFI ROSSANA,
SULOTTO, SERENI, TODROS, TOGNONI, VIANELLO

Presentata il 16 maggio 1963

Norme per la elezione dei Consigli regionali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUZZATTO, CACCIATORE, PIGNI, ANGELINO PAOLO, FRANCO PASQUALE

Presentata il 14 aprile 1964

Norme per le elezioni dei Consigli regionali

Presentata alla Presidenza il 18 dicembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, che viene sottoposto al vostro esame e approvazione, consta di due parti. Una parte, e precisamente le norme contenute nel titolo I e nel titolo III del disegno di legge. Il titolo I concerne le norme generali e, in particolare, la prescrizione del suffragio indiretto per la prima elezione dei Consigli regionali, la composizione di tali Assemblee in rapporto alle popolazioni delle Regioni, la durata in carica di esse e la proroga dei poteri del Consiglio regionale scaduto. Il titolo III, nel quale rientrano gli articoli da 9 a 30, dopo aver contemplato le norme sull'elettorato attivo disciplina tutto il procedimento elettorale, compresa la parte relativa alla determinazione e all'assegnazione dei voti plurimi ai singoli elettori regionali, nonché le surrogazioni e la convalida degli eletti da parte del Consiglio regionale.

Una seconda parte, comprendente i titoli II e IV, è destinata a regolare permanentemente la materia della ineleggibilità, delle incompatibilità, decadenze e relativo contenzioso.

Sia nell'opinione pubblica, attraverso i giornali riviste e altri mezzi d'informazione, che nella discussione in sede referente sono state affacciate eccezioni d'incostituzionalità, oltre che d'opportunità politica, specie per quanto concerne l'adozione dello scrutinio indiretto e l'estensione delle norme sull'ineleggibilità, incompatibilità e decadenza alle regioni a statuto speciale.

Esamineremo queste questioni in relazione alle due parti in cui si divide il disegno di legge.

1) Il procedimento elettorale.

A) Occorre in primo luogo descrivere particolarmente il meccanismo elettorale previsto

dal disegno di legge. Esso si ispira ai seguenti criteri:

a) elezione dei consigli regionali a suffragio indiretto, con voto ponderato ed a scrutinio di lista rigida con rappresentanza proporzionale;

b) ripartizione dei seggi tra le liste col metodo d'Hondt in un'unica circoscrizione regionale.

In base a tali criteri, i Consigli regionali vengono eletti dai consiglieri provinciali delle province della regione e, per assicurare una piena corrispondenza del sistema elettorale prescelto al principio proporzionale, dal candidato nelle elezioni provinciali che ha riportato il maggior numero di voti di ogni gruppo di candidati che non abbia conseguito alcun seggio. Ogni elettore regionale dispone di un numero di voti rapportato al numero di voti ottenuti dai rispettivi gruppi all'atto delle elezioni dei consigli provinciali, che vengono calcolati e ad essi assegnati in conformità del procedimento particolare previsto dall'articolo 13 del disegno di legge.

Gli stessi elettori regionali presentano liste rigide che possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri regionali da eleggere e non inferiore a tre, e votano sulle liste medesime.

La votazione avviene in unico giorno e le relative operazioni si svolgono dalle ore 8 alle ore 20, salvo anticipazione della chiusura delle urne allorché tutti gli elettori abbiano votato prima delle ore 20.

Per il riparto dei seggi fra le liste concorrenti, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si scelgono, fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in una

graduatoria decrescente. A ciascuna lista vengono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

Nell'ambito di ogni lista, vengono proclamati eletti, sino alla concorrenza dei seggi ad essa assegnati, i candidati che precedono nell'ordine della numerazione progressiva di essi stabilita dai presentatori della lista.

B) Come emerge dalla descrizione del meccanismo elettorale e da quanto abbiamo sopra detto, la caratteristica essenziale del procedimento elettorale consiste nell'adozione dello scrutinio di lista a suffragio indiretto con lista rigida e con voto ponderato. È proprio contro questi criteri che si appuntano le critiche di incostituzionalità.

Già i precedenti legislativi dimostrano la infondatezza delle critiche. Val la pena citarli, sia pure brevemente. Dopo la presentazione alla Camera dei deputati di un primo disegno di legge di iniziativa governativa avvenuta il 10 dicembre 1949 (documento n. 212) e in data 16 dicembre 1949 venne presentato alla stessa Assemblea dal Ministro dell'interno Scelba, il disegno di legge n. 986. Tale disegno di legge prevedeva le elezioni dei consigli regionali a suffragio universale diretto con voto unico espresso in collegi uninominali e con un sistema misto che ricalcava quello vigente per l'elezione del Senato della Repubblica. La Commissione interni, nel procedere allo esame in sede referente, si distaccò radicalmente dal testo governativo approvando, nella seduta del 28 luglio 1949, un ordine del giorno Tosato, che sosteneva il principio della elezione di secondo grado, sulla base dei consigli provinciali, e nella relazione della maggioranza (documento n. 986-a) articolò tale sistema di elezioni col voto unico con scrutinio di lista rigida a rappresentanza proporzionale attuata col metodo d'Hondt.

Questo disegno di legge non completò il suo *iter* parlamentare nella legislatura 1948-1953.

Il 15 febbraio 1955 al Senato della Repubblica venne presentato il disegno di legge di iniziativa dei senatori Amadeo, Benedetti, Caron e altri (documento n. 602) con il quale si prevedeva l'elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale a suffragio indiretto con il medesimo sistema contemplato dalla relazione di maggioranza (documento n. 986-A) col suindicato schema, approvato dalla Commissione Interni della Camera e con aggiunta della votazione di ballottaggio per l'attribuzione dell'ultimo seggio nel caso

di parità di cifra elettorale e di quoziente fra due o più liste.

Anche questo disegno di legge non compì il suo *iter* parlamentare.

Nella terza legislatura seguirono la proposta di legge Pajetta ed altri, presentata alla Camera dei deputati il 7 luglio 1958 (documento n. 69) e il disegno di legge Negri ed altri, presentato al Senato della Repubblica il 18 luglio 1959, i quali prevedevano pur essi l'elezione a suffragio indiretto.

Nella stessa legislatura venne presentata alla Camera dei deputati, in data 26 luglio 1959, la proposta di legge Reale, Camangi, La Malfa, Macrelli, Pacciardi (documento n. 166) la quale, confermando l'elezione dei Consigli regionali a suffragio indiretto, si discostava dagli elencati disegni e proposte di legge, per quanto attiene al sistema elettorale, nell'includere nel corpo elettorale composto con i consiglieri provinciali, anche il primo graduato di ogni gruppo di candidati alle elezioni provinciali che non avesse avuto alcun rappresentante eletto, nello stabilire il voto ponderato rapportato al numero ottenuto dai gruppi degli elettori regionali all'atto della elezione dei Consigli provinciali e nell'escludere la votazione di ballottaggio per l'ultimo seggio.

Anche queste proposte di legge non completarono il loro *iter* parlamentare.

Nella presente legislatura è stata, infine, presentata alla Camera dei Deputati il 16 maggio 1963 la proposta di legge Pajetta, Alicata ed altri (documento n. 4), che ricalca quasi integralmente la proposta di legge Reale, Camangi ed altri, salvo minime modificazioni non attinenti al sistema elettorale.

Emerge dall'esame dei precedenti in materia, che i criteri che sono alla base del disegno di legge, che viene sottoposto alla vostra approvazione, sono desunti in proposte e disegni di legge, provenienti da tutti i settori di questa Camera, che sono favorevoli alla realizzazione dell'ordinamento regionale. Anzi, all'adozione dello scrutinio indiretto si giunge in seguito a una proposta d'emendamento, d'iniziativa parlamentare, nel disegno di legge Scelba, informato al principio del suffragio diretto. Esaminando, poi, da vicino le norme della nostra Costituzione in materia elettorale si desumono considerazioni che confortano la convinzione che il suffragio indiretto non è in contrasto colla legge fondamentale della Repubblica. Infatti l'articolo 56 della Costituzione stabilisce che la Camera è eletta a suffragio universale e diretto. Per quanto si riferisce all'elezione dei Consigli regionali

delle Regioni a statuto ordinario, mentre il progetto di Costituzione prevedeva che per la loro elezione doveva essere adottato lo stesso sistema previsto per la Camera, l'articolo 122 vigente prevede che « il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica ». A ciò si pervenne, in quanto il Comitato di redazione, durante la discussione in Assemblea, sopprime questa norma, osservando « ...che non si vede la necessità di stabilire nella Costituzione questa correlazione obbligatoria fra le leggi elettorali dei due organi ». È chiaro, quindi, che la volontà della Costituente è stata di lasciare libero il Parlamento di stabilire con legge, applicabile alle elezioni di tutti i Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, il sistema elettorale.

D'altra parte, non si vede qual motivo possa ostare, quando ciò sia disposto espressamente da una norma di legge, alla riunione nelle stesse persone dei Consiglieri provinciali delle funzioni inerenti l'amministrazione delle province e di quelle relative alla elezione dei consiglieri regionali.

La stessa Costituzione, infatti, non esclude il cumulo di funzioni eterogenee, avendo attribuito alle Camere, oltre alla preminente funzione legislativa, anche quelle elettive del Presidente della Repubblica e di altri organi costituzionali dello Stato.

Tutt'al più si potrebbe osservare che all'atto della elezione dei Consiglieri provinciali dovrebbero esistere la norma attributiva della predetta funzione elettiva, perché la consultazione elettorale si traduca, altresì, in un mandato popolare che legittimi l'esercizio di tale funzione. Particolari vicende politiche non hanno consentito a questo disegno di legge di tradursi in legge, prima della consultazione del 22 novembre; tuttavia gli elettori sapevano che i primi consigli regionali sarebbero stati eletti dai Consiglieri provinciali.

Né sembra ostacolare il sistema proposto la considerazione che, spettando alle Regioni, a norma dell'articolo 130 della Costituzione, il controllo di legittimità e, nei casi determinati, anche di merito, sugli atti delle Province, i rappresentanti dell'organo controllato verrebbero chiamati a eleggere i rappresentanti dell'organo controllore.

È ciò, sia perché non esiste alcuna incompatibilità obbiettiva delle anzidette funzioni, sia perché la Costituzione, anziché escluderne la riunione nelle stesse persone e organi, l'ha prevista esplicitamente, statuendo all'articolo 135. che un terzo della Corte Costituzionale, la

quale è chiamata a giudicare sulla costituzionalità delle leggi, è eletto dal Parlamento in seduta comune, dalle stesse Assemblee, cioè, a cui norma dell'articolo 70 è affidata la funzione legislativa.

Per quanto poi attiene alla ventilata violazione dei principi della sovranità popolare, dell'uguaglianza dei cittadini e del suffragio universale stabiliti negli articoli 1 e 48 della Costituzione, è da ritenersi che le relative censure possano essere superate sulla scorta di semplici considerazioni.

Il legislatore costituente, infatti, nello stabilire i principi della sovranità popolare e del suffragio universale, ha voluto consacrare l'origine e l'appartenenza al popolo, quale elemento personale costitutivo dello Stato, del potere dello Stato medesimo e impedire la esclusione dell'elettorato in genere per motivi politici, di censo, di casta o di qualsiasi altro genere dei cittadini maggiorenni che posseggano la capacità mentale e che non siano incorsi in alcuna causa d'indegnità prevista dalla legge. Da ciò non può dedursi che non sia costituzionalmente corretto ogni forma di suffragio indiretto o limitato senza che si superi lo spirito e la lettera di molteplici norme della Costituzione, come abbiamo già visto. Non maggiori difficoltà di superamento oppone l'affermazione della presunta violazione del principio dell'eguaglianza dei cittadini, che discenderebbe dalla circostanza che, mentre nelle Regioni a statuto speciale il Consiglio regionale viene eletto a suffragio universale dall'intero corpo elettorale, gli elettori delle Regioni a statuto normale verrebbero impediti dal partecipare con la propria, diretta manifestazione di volontà, alla formazione delle predette Assemblee.

Il principio dell'eguaglianza dei cittadini, infatti, incontra la sua naturale limitazione nella diversità delle condizioni in cui vengono a trovarsi i vari soggetti, quale si verifica per i membri della collettività delle differenti Regioni, essendo insita nello stesso ordinamento regionale una diversa disciplina della stessa materia. Diversamente opinando, ne verrebbe escluso il potere legislativo attribuito alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione e del cui esercizio derivano, ora nelle Regioni a statuto speciale e deriveranno in futuro in tutte le Regioni a statuto ordinario, differenti diritti e obblighi per i cittadini dello Stato appartenenti alle varie Regioni.

Per quanto riguarda la temuta violazione del principio della segretezza del voto, mentre si esclude che il sistema di votazione possa portare alla individuazione dei singoli votanti,

stante la molteplicità delle schede dello stesso tipo che verranno attribuite allo stesso elettore, non si ritiene che il principio stesso venga inficiato dalla possibilità di individuare gruppi di votanti, perché tale inconveniente non può essere superato, anche se attenuate, neppure nelle elezioni a suffragio diretto e universale, mentre si ripete in tutte le elezioni domandate a qualsiasi Assemblea.

Circa le considerazioni relative al differente peso del voto dei singoli elettori regionali, poi, non può sottrarsi che, nella fattispecie, non sembra possa ritenersi violato il principio della uguaglianza del voto, in quanto il sistema del voto ponderato non si traduce in privilegi attribuiti a singoli soggetti, come tali, essendo gli elettori regionali portatori dei voti attribuiti a rispettivi gruppi in sede di elezioni provinciali, e mirando il sistema prescelto all'ossequio della volontà popolare espressa in tali consultazioni.

Per quanto attiene infine all'opportunità politica della scelta di questo tipo di suffragio, basta osservare che, mentre nei precedenti disegni di legge e proposte di legge, non era contemplata alcuna limitazione, l'attuale disegno di legge espressamente prevede che esso sarà applicato solo nella prima elezione. Il Governo, pur essendo consapevole dell'importanza che i Consigli regionali hanno nel nostro sistema costituzionale, ha ritenuto opportuno anche per limitazione di spesa, di non sottoporre la nazione a continue consultazioni. D'altra parte, come è stato già rilevato, il corpo elettorale, allorché il 22 novembre ha scelto i propri consiglieri provinciali, sapeva che avrebbe conferito loro anche la potestà di eleggere i Consiglieri regionali.

2) *Ineleggibilità, incompatibilità decadenza e relativo contenzioso.*

A) Anche su questo punto, facciamo precedere alcuni brevi cenni sulle singole norme contenute nel disegno di legge. Questo, dopo aver previsto che sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età entro il giorno della elezione, stabilisce le varie cause dell'ineleggibilità che, *grosso modo*, possono identificarsi in quelle previste per le Regioni a statuto speciale cui si aggiungono le ineleggibilità previste esplicitamente dalla vigente legislazione statutale e richiama, altresì, le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361.

All'articolo 7, poi, oltre a disporre la decadenza dei Consiglieri regionali per cause di ineleggibilità sopravvenute alla elezione, il disegno di legge ha contemplato cause particolari di decadenza, le quali, di norma, concretizzano ipotesi di ineleggibilità, ma che, trattandosi di enti, che sorgeranno solo dopo la prima elezione dei Consigli regionali, potranno verificarsi solo dopo che l'Istituto regionale avrà incominciato a funzionare e, che, conseguentemente non potevano essere comprese fra le ineleggibilità attinenti alla prima elezione delle Assemblee regionali.

Le incompatibilità sono previste nell'articolo 8 del disegno di legge. Altre sono previste negli emendamenti proposti dalla Commissione.

Per quanto concerne il contenzioso elettorale, allo scopo di evitare difformità nella legislazione che disciplina la stessa materia, il disegno di legge ha previsto, con qualche perfezionamento formale, il medesimo procedimento e le stesse procedure stabilite dalla legge 3 febbraio 1964, n.3, per il contenzioso elettorale della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

Il testo emendato dalla Commissione prevede la soppressione del ricorso amministrativo previsto dall'articolo 31 del disegno di legge, e l'immediato ricorso alla Corte d'appello. Per quanto concerne i ricorsi in materia di operazioni elettorali, il disegno di legge prevede la competenza del Consiglio regionale e del Consiglio di Stato. Anche in ordine a questa materia, il testo emendato dalla Commissione prevede la soppressione del ricorso al Consiglio regionale.

Sono legittimati a proporre tutti gli anzidetti ricorsi gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione, nonché il Commissario del Governo della Regione medesima.

L'articolo 43-*bis* del testo emendato dalla Commissione prevede l'applicazione delle norme dei titoli II e IV del disegno di legge anche alle regioni a statuto speciale.

b) Come emerge da questi brevi cenni, due sono le questioni che hanno sollevato maggior contrasto e, precisamente, quella relativa alla soppressione del ricorso amministrativo al Consiglio regionale in materia d'ineleggibilità e d'operazioni elettorali e quello della estensione della disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità e scadenze alle Regioni a statuto speciale.

Alla Commissione è parso opportuno sopprimere il rimedio del ricorso al Consiglio regionale per ragioni di speditezza e di ordine costituzionale.

Per quanto si riferisce al ricorso in materia d'ineleggibilità appare evidente che il Consiglio regionale sarebbe chiamato a ripetere le stesse considerazioni svolte in materia di convalida dei propri eletti, per giungere o alle stesse conclusioni o decisioni diverse. Nel primo caso si tratta di mera perdita di tempo, in materia che richiede la massima celerità di definizioni. Nel secondo caso non è parso opportuno esporre i Consigli regionali al discredito, che è l'inevitabile conseguenza di decisioni contraddittorie.

Dal punto di vista costituzionale, poi, è dubbia la natura del giudizio del Consiglio regionale. Se lo si ritiene di natura amministrativa, non ci si può sottrarre alla censura che nasce dalla pretesa di pretendere due decisioni su un medesimo caso, con le conseguenze soprarilevate. Se lo si ritiene di natura giurisdizionale, com'è la prevalente giurisprudenza, non si può sfuggire alla censura d'anticostituzionalità che scaturisce dall'articolo 102 secondo comma della Costituzione, che vieta l'istituzione di giudici speciali.

Queste ultime considerazioni, certamente, non valgono per quanto attiene ai ricorsi in materia d'operazioni elettorali. Tuttavia le regioni, che consigliano la rapida decisione di tutte le questioni relative alla legittimità delle operazioni elettorali e alla loro regolarità, consigliano di sopprimere il ricorso al Consiglio regionale. Si tratta poi di ricorsi, la cui decisione postula una valutazione obiettiva e serena, che solo un organo estraneo e indipendente ai Consigli regionali, può assicurare.

E veniamo ora alla seconda questione relativa alla Costituzionalità dell'estensione delle norme in materia d'ineleggibilità, incompatibilità e decadenza anche alle regioni a statuto speciale. Il rilievo è inesatto in punto di fatto e infondato in diritto.

Va premesso che le cause d'ineleggibilità, incompatibilità e decadenza incidono sul principio dell'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge a norma dell'articolo 3 della Costituzione. Si tratta, cioè, d'una materia espressamente riservata alla legislazione dello Stato, che sola può stabilire limitazioni dettate da esigenze d'indole generale. Il principio è così ovvio, che non merita ulteriori commenti.

In punto di fatto, come abbiamo rilevato, non è esatto che tutti gli statuti regionali attribuiscono questa materia alle leggi regionali.

Infatti l'articolo 17 dello Statuto della Sardegna, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3, l'articolo 17 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4 e l'articolo 14 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1, prevedono: « I casi di ineleggibilità e gli altri casi d'incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato ». Nessun dubbio, quindi, per quanto riguarda l'ineleggibilità; infatti le tre citate leggi costituzionali riaffermano il principio della riserva alla legislazione dello Stato in materia d'ineleggibilità. Per quanto attiene alle incompatibilità, va rilevato che il disegno di legge, che si propone, riproduce le stesse incompatibilità previste dalle citate leggi costituzionali. E, poiché l'articolo 8 del disegno di legge prevede che la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco d'un comune con popolazione superiore a 30 mila abitanti, il testo proposto dalla Commissione, per uniformarlo con l'articolo 14 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, porta questo limite a 10 mila abitanti, in armonia con quanto disposto in quest'ultimo articolo.

Diverso e più articolato discorso bisogna fare in relazione allo statuto per la Sicilia e a quello del Trentino-Alto Adige; tuttavia si perviene alle stesse conclusioni.

L'articolo 3 dello Statuto per la Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recita: « L'Assemblea regionale è costituita da 90 deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche ».

L'articolo 19 dello Statuto del Trentino-Alto Adige a sua volta dispone: « Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale ».

Dalla dizione letterale di queste norme si evince chiaramente che le predette leggi costituzionali hanno demandato alle leggi regionali solo la disciplina concernente il sistema d'elezione, precisandosi che esso deve essere universale diretto e segreto, e, comunque, in base ai principi dettati dal Costituente. Osservazioni d'indole sintomatico ribadiscono questo principio e non consentono d'intendere la materia demandata alle leggi regionali delle due Regioni, anche a quella concernente l'elettorato passivo. Nella sentenza

n. 66 dell'anno 1964 la Corte costituzionale, nel precisare la distinzione tra la legislazione dello Stato e quello delle Regioni, anche a statuto speciale, ha ribadito che « la competenza delle Regioni è strettamente limitata alle materie quali sono elencate negli statuti speciali, restando escluso che, rispetto a queste, possano valere criteri finalistici che non risultino da valutazioni, del tutto obbiettive, del loro contenuto. Questo indirizzo giurisprudenziale ha trovato conferma della recente sentenza n. 56 del 9 giugno 1964, nella quale la Corte, enunciando a proposito della legislazione della Regione Trentino-Alto Adige un principio generale, ha ribadito che le Regioni sono Enti con fini predeterminati e inderogabilmente fissati. Viene così delineata netta e profonda la differenza esistente fra attività legislativa regionale e attività legislativa statale, perché solo quest'ultima può

essere considerata libera nel fine, salvo in casi in cui un fine sia prestabilito in una norma costituzionale ».

Ora la disciplina dell'elettorato passivo per quanto concerne l'eleggibilità a consigliere regionale, le cause d'incompatibilità e decadenza, sebbene connessa con quella concernente i sistemi elettorali, è evidente diversa e autonoma da quella. E, poiché solo questa è stata demandata alla consapevolezza dell'Assemblea regionale siciliana e del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, non è possibile estendere la competenza di questi due organi anche alla disciplina dell'elettorato passivo.

Queste considerazioni ci permettono, onorevoli colleghi, di sperare che il disegno di legge, nel testo emendato dalla Commissione, avrà i vostri suffragi.

DI PRIMIO. *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

Norme per la prima elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1.

(Norme generali)

Per la prima attuazione dell'ordinamento regionale i Consigli regionali delle Regioni a statuto normale sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

(Composizione, durata in carica e sede dei Consigli regionali)

Il Consiglio regionale è composto:
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e dura in carica quattro anni.

Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Finché non sia riunito il nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri del precedente.

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

**TITOLO II
ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

ART. 3.

(Eleggibilità a Consigliere regionale)

Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un co-

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

Norme per la prima elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali e del contenzioso elettorale regionale.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1.

(Norme generali)

Identico.

ART. 2.

(Composizione, durata in carica e sede dei Consigli regionali)

Il Consiglio regionale è composto:
di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e dura in carica quattro anni.

Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Finché non sia riunito il nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri del precedente.

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

**TITOLO II
ELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ
E DECADENZA**

ART. 3.

Identico.

mune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

ART. 4.

(Cause di ineleggibilità)

Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

a) i giudici della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio Superiore della Magistratura;

b) gli elettori regionali a norma della presente legge;

c) i capi di gabinetto dei Ministri e i segretari particolari dei Ministri e dei Sottosegretari;

d) il capo della polizia ed i vice capi della polizia;

e) i commissari del Governo presso le rispettive Regioni, i prefetti, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compreso.

Le cause di ineleggibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio provinciale deve provvedere a surrogare il Consigliere provinciale dimissionario, a norma dell'articolo 11 della legge 10 settembre 1960, n. 962, entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. In caso di mancata surrogazione entro il predetto termine da parte del Consiglio provinciale, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa entro il 3° giorno successivo alla scadenza del predetto termine.

ART. 4.

(Cause di ineleggibilità)

Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

2) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;

3) il Capo della Polizia ed i Vice capi della Polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

4) i Commissari del Governo, i Prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

5) i magistrati d'ogni ordine e funzione, i diplomatici, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente;

6) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

7) gli impiegati civili delle carriere direttive e di concetto addetti agli organi di controllo su gli atti amministrativi della Regione;

8) i dipendenti civili delle carriere amministrative e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del Commissario del Governo nella Regione;

9) i Segretari generali delle Amministrazioni provinciali, nonché i Segretari generali ed i Segretari dei comuni, compresi nella Regione.

Le cause di ineleggibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerenti all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e

ART. 5.

(Applicabilità degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati)

Si applicano, inoltre, all'elezione dei Consiglieri regionali le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 6.

(Altre cause di ineleggibilità)

Sono, altresì, ineleggibili gli ex amministratori degli Enti locali sottoposti al controllo della Regione, nonché quelli degli Enti, istituti ed aziende gestiti dalla Regione o degli altri Enti locali sottoposti al controllo della Regione che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

ART. 7.

(Cause di decadenza)

Decadono dall'ufficio di Consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, istituti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori di tali Enti, istituti o aziende;

b) coloro che, nei confronti della Regione e degli altri Enti locali sottoposti al controllo della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto,

sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

ART. 5.

(Ineleggibilità per rapporti con Stati esteri)

I cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono esser eletti al Consiglio regionale sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità.

Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri .

ART. 6.

(Altre cause di ineleggibilità)

Sono altresì ineleggibili a Consigliere regionale:

a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti o aziende da essa dipendenti;

b) coloro che nei confronti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;

c) gli amministratori della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

(Vedi art. 19).

hanno liti pendenti oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato i motivi escludenti indicati nell'articolo stesso;

d) gli amministratori della Regione che siano dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

Decadono, altresì, i Consiglieri regionali che incorrano in una causa di incapacità elettorale prevista dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, o per i quali sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge, sempreché l'ufficio, la carica, la funzione, l'impiego siano stati accettati.

ART. 8.

(Incompatibilità)

Non è compatibile con la carica di Consigliere regionale quella di:

- a)* senatore o deputato;
- b)* membro di un'altra Assemblea regionale;
- c)* sindaco di comuni della Regione con più di 30.000 abitanti;
- d)* componente della commissione di controllo prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953. n. 62:

ART. 7.

(Sanzioni e divieti per i casi di ineleggibilità)

Fatta salva la invalidità della loro elezione, coloro che, pur trovandosi nelle condizioni previste dai nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 4, sono stati candidati al Consiglio regionale, debbono essere rimossi dall'esercizio di funzioni nella Regione, e non vi possono essere richiamati, né possono esser destinati a cariche od uffici o preposti alle funzioni in detti numeri contemplati, e nell'ambito della Regione, per tutta la durata del Consiglio regionale.

Coloro che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esser destinati alle cariche o uffici, o preposti alle funzioni, previsti nei numeri di cui al comma precedente, e nell'ambito della Regione, per tutta la durata del Consiglio regionale.

ART. 8.

(Cause di incompatibilità)

L'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di un altro Consiglio regionale, di Presidente di Giunta provinciale e di Sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti compresi nella Regione, nonché di amministratore di un ente o azienda dipendente dalla Regione.

e) componente dei comitati per il controllo sulle province di cui all'articolo 55 della predetta legge e successive modificazioni.

ART. 9.

(Altre cause di incompatibilità)

L'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con la qualità di:

1) titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;

3) i consulenti legali ed amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate alla Regione nei modi di cui sopra.

Dalla incompatibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

ART. 10.

(Divieto di ricoprire cariche o uffici)

I Consiglieri regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi genere in enti pubblici o privati, per nomina o designazione della Giunta regionale o dell'Amministrazione regionale o di aziende ed enti dipendenti dalla Regione, e degli enti locali da essa controllati.

Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali e quelle conferite nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.

Sono parimenti escluse le nomine compiute, in base a norma di legge, sulla designazione delle organizzazioni di categoria.

ART. 11.

(Altri divieti di ricoprire cariche o uffici)

I Consiglieri regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare le funzioni di amministratore, liquidatore, sindaco o revisore,

direttore centrale o generale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in enti che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione, degli enti o aziende da essa dipendenti o degli enti locali sottoposti al suo controllo, o ai quali la Regione, gli enti locali o le aziende predette contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 10.

ART. 12.

(Divieti di attività professionale)

I Consiglieri regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione, o con le aziende o gli enti da essa dipendenti.

ART. 13.

(Disposizioni speciali per la Regione siciliana)

I riferimenti contenuti nelle disposizioni della presente legge all'ufficio di Consigliere regionale e di Commissario del Governo, e al Consiglio regionale si intendono fatti, per quanto riguarda la Regione siciliana, all'ufficio di deputato regionale e di Commissario dello Stato ed all'Assemblea regionale.

Salve le altre cause di ineleggibilità previste dalla presente legge, non sono eleggibili a deputato regionale il Commissario dello Stato di cui all'articolo 27 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dello Stato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché i dipendenti civili dello Stato, appartenenti alla carriera direttiva, che prestano servizio alle sue dipendenze.

ART. 14.

(Disposizioni speciali per la Regione autonoma della Sardegna)

Salve le altre cause di ineleggibilità previste dalla presente legge, non sono eleggibili a Consigliere regionale nella Regione autonoma della Sardegna il Rappresentante del Governo, di cui all'articolo 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3: « Statuto speciale per la Sardegna », ed i dipendenti

civili dello Stato, appartenenti alla carriera direttiva, che prestino servizio alle sue dipendenze.

ART. 15.

(Disposizioni speciali per la Regione autonoma della Val d'Aosta)

Salve le altre cause di ineleggibilità previste dalla presente legge, non sono eleggibili a Consigliere regionale nella Regione autonoma della Val d'Aosta i componenti della Commissione di coordinamento di cui all'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4: « Statuto speciale per la Valle d'Aosta », nonché i dipendenti civili dello Stato, appartenenti alla carriera direttiva che prestano servizio presso detta Commissione.

ART. 16.

(Disposizioni speciali per la Regione Trentino-Alto Adige)

Salve le altre cause di ineleggibilità previste dalla presente legge, non sono eleggibili a Consigliere regionale nella Regione Trentino-Alto Adige il Vice Commissario del Governo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414: « Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige », nonché i dipendenti civili dello Stato, appartenenti alla carriera direttiva, che prestano servizio alle sue dipendenze.

Salve le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla presente legge, i riferimenti alla Regione, alla Giunta regionale e all'Amministrazione regionale, contenuti negli articoli 4, 6, 9, 10, 11, 12 e 18, si intendono estesi alle province di Trento e Bolzano ed alle Giunte provinciali ed Amministrazioni provinciali rispettive, per quanto attiene la eleggibilità a Consigliere regionale nella Regione Trentino-Alto Adige.

Nella Regione Trentino-Alto Adige l'ufficio di Consigliere regionale è compatibile con quello di Presidente e membro delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, secondo quanto disposto dagli articoli 42 e 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5: « Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ».

ART. 17.

(Disposizioni speciali per la Regione Friuli-Venezia Giulia)

Salve le altre cause di ineleggibilità previste dalla legge, non sono eleggibili a Con-

sigliere regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia il Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 61 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1: « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » nonché i dipendenti civili dello Stato, appartenenti alla carriera direttiva, che prestano servizio alla sue dipendenze.

Salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge, l'ufficio di Consigliere regionale nella Regione Friuli-Venezia Giulia è incompatibile con quello di membro di un Consiglio provinciale, secondo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale citata.

ART. 18.

(Divieto di cumulo di indennità o compensi)

Ai membri della Giunta regionale non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dalla Regione o su cui la Regione debba o possa esercitare vigilanza o controllo.

ART. 19.

(Cause di decadenza)

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 3 importa decadenza dall'ufficio di Consigliere regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 e 17, allorché sopravvengano all'elezione, sempreché l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 18, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano decadenza dall'ufficio di Consigliere regionale, quando questi non eserciti l'opzione prevista dall'articolo 54.

Decadono dall'ufficio di Consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge.

ART. 20.

(Inizio e cessazione del mandato consiliare)

I Consiglieri regionali per il solo fatto dell'elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione, salvo quanto previsto dalla legge sull'obbligo della prestazione del giuramento.

(Vedi art. 7).

TITOLO III
ELETTORATO ATTIVO
E PROCEDIMENTO ELETTORALE

ART. 9.

(*Elettorato attivo*)

Ogni Regione è costituita in un unico collegio elettorale. Sono elettori regionali:

1°) i Consiglieri provinciali delle province della Regione in carica all'atto della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nonché quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati in carica all'atto dello scioglimento e che non abbiano perduto la capacità elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni;

2°) il candidato nelle elezioni provinciali che ha riportato la maggiore cifra individuale di ogni gruppo di candidati di cui all'articolo 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, quando il gruppo non abbia conseguito alcun seggio. In caso di avvenuta morte o di perdita della capacità elettorale del detto candidato, subentra quello che possiede la capacità elettorale, il quale, per cifra individuale, lo segue.

Le cause di ineleggibilità e di decadenza importano la cessazione dall'ufficio di Consigliere regionale, dal momento del loro accertamento definitivo.

L'annullamento di una elezione per vizi delle operazioni elettorali importa la decadenza dall'ufficio del Consigliere regionale o dei Consiglieri regionali la cui elezione risulti viziata, ancorché contro alcuni di essi non sia stato presentato ricorso.

ART. 21.

(*Dimissioni*)

È riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere, esaminare ed accettare le dimissioni dei Consiglieri regionali.

Le dimissioni dall'ufficio di Consigliere regionale si hanno per accettate, qualora il Consiglio regionale non le prenda in esame e non decida su di esse entro il trentesimo giorno dalla loro presentazione.

Esse sono accettate di diritto quando, respinte entro il termine di cui al comma precedente, siano successivamente confermate entro otto giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.

TITOLO III
ELETTORATO ATTIVO
E PROCEDIMENTO ELETTORALE

ART. 22.

(*Elettorato attivo*)

Identico.

Ciascuno degli elettori regionali dispone del numero di voti determinato nei modi di cui al successivo articolo 13.

ART. 10.

(*Convocazione dei comizi elettorali*)

I comizi elettorali sono indetti per ciascuna Regione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La votazione deve avvenire non prima di cinquanta e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 11.

(*Ufficio elettorale regionale*)

L'Ufficio elettorale regionale ha sede presso l'ufficio giudiziario indicato per ogni Regione nell'allegato A, ed è composto del capo del detto ufficio, che lo presiede, e di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente fra i magistrati appartenenti agli uffici giudiziari esistenti nella detta sede.

Il presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente fra i cancellieri addetti agli uffici stessi.

L'Ufficio elettorale regionale è costituito almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione.

ART. 12.

(*Richiesta dei verbali degli Uffici elettorali centrali provinciali*)

Almeno quarantacinque giorni prima del giorno fissato per la votazione, il presidente della Corte di appello o del Tribunale, sede dell'Ufficio elettorale regionale, richiama i verbali di cui all'articolo 24 della legge 8 marzo 1951, n. 122, esistenti presso le Corti di appello o i Tribunali della Regione sedi di Ufficio elettorale centrale provinciale. Detti verbali debbono essere trasmessi all'ufficio richiedente non oltre 3 giorni dalla data della richiesta.

ART. 13.

(*Attribuzione dei voti agli elettori regionali*)

L'Ufficio elettorale regionale, sulla base dei dati certificati nei verbali di cui al precedente articolo, determina il numero dei voti attribuiti ad ogni elettore regionale, e cioè:

1°) accerta per ogni provincia il numero dei voti conseguito da ciascun gruppo che ha concorso alle elezioni:

ART. 23.

(*Convocazione dei comizi elettorali*)

Identico.

ART. 24.

(*Ufficio elettorale regionale*)

Identico.

ART. 25.

(*Richiesta dei verbali degli Uffici elettorali centrali provinciali*)

Identico.

ART. 26.

(*Attribuzione dei voti agli elettori regionali*)

Identico.

Identico.

2°) divide tale numero per quello dei Consiglieri provinciali del gruppo previsti dal n. 1 del precedente articolo 9, dopo aver accertato d'ufficio, nel caso di Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, il possesso della capacità elettorale da parte degli interessati;

3°) attribuisce a ciascuno dei predetti Consiglieri il numero dei voti risultante dalla divisione anzidetta. Se la divisione dà un resto, questo viene attribuito all'eletto che ha ottenuto più voti;

4°) attribuisce al primo graduato, ai sensi del n. 2 del precedente articolo 9, di ogni gruppo che non abbia conseguito seggi, dopo averne accertato d'ufficio il possesso della capacità elettorale, il numero totale dei voti riportati dal gruppo.

Quindi l'Ufficio:

a) dispone tutti gli eletti e i primi graduati di tutte le province della Regione in ordine decrescente dei voti loro attribuiti in conformità dei precedenti numeri 3° e 4°;

b) fatto pari a 100 il più alto numero di voti attribuiti a seguito delle operazioni predette, riduce a percentuale i voti attribuiti a ciascuno degli altri.

Ogni elettore regionale disporrà di tanti voti quante risulteranno le unità o le frazioni superiori a 50 delle percentuali come sopra determinate.

ART. 14.

(Accertamento elettori surroganti e pubblicazione elenco elettori).

L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, accerta per ciascun gruppo di candidati il candidato che, in base alla propria cifra individuale, ha titolo per surrogare gli elettori di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo medesimo che vengano eventualmente a mancare per morte entro il secondo giorno precedente la data delle elezioni.

Verificandosi il predetto evento, gli elettori di cui al precedente comma otterranno il numero dei voti attribuiti all'elettore deceduto.

Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale, con decreto inserito almeno 30 giorni prima delle elezioni nel *Foglio annunzi* della provincia in cui ha sede il suo ufficio, rende pubblici i nomi degli elettori regionali e il numero dei voti come sopra a ciascuno spettanti, nonché i nomi degli elettori regionali eventualmente surroganti.

2) divide tale numero per quello dei Consiglieri provinciali del gruppo previsti dal n. 1) del precedente articolo 22, dopo aver accertato d'ufficio, nel caso di Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, il possesso della capacità elettorale da parte degli interessati;

Identico.

4) attribuisce al primo graduato, ai sensi del n. 2) del precedente articolo 22, di ogni gruppo che non abbia conseguito seggi, dopo averne accertato d'ufficio il possesso della capacità elettorale, il numero totale dei voti riportati dal gruppo.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 27.

(Accertamento elettori surroganti e pubblicazione elenco elettori).

Identico.

ART. 15.

(*Certificato elettorale*)

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione, i prefetti della Regione provvedono a far compilare e pervenire ad ogni elettore regionale delle rispettive province, esclusi i surroganti di cui all'articolo precedente, il certificato elettorale.

Il certificato elettorale indica:

- a) il nome e cognome dell'elettore;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il Consiglio provinciale del quale è membro o per il quale fu candidato;
- d) la data della votazione;
- e) il luogo di convocazione;
- f) il numero dei voti attribuiti all'elettore.

Reca, inoltre, un tagliando da staccarsi a cura del presidente del seggio.

ART. 16.

(*Rettifiche dell'attribuzione dei voti ai Consiglieri regionali — Rilascio del certificato elettorale da parte dell'Ufficio elettorale regionale — Duplicato del certificato elettorale*)

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 15 e che, nelle quarantotto ore successive, non ne ottenga a sua richiesta il rilascio dal prefetto, può rivolgersi all'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di elettore regionale.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 14, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso ed al rilascio del certificato elettorale, dandone immediata comunicazione al prefetto competente.

L'Ufficio elettorale regionale, qualora la rilevata omissione lo renda necessario, anziché procedere al rilascio del certificato elettorale, ripete le operazioni di cui all'articolo 13. Il presidente dell'Ufficio elettorale, in tal caso, rinnova la pubblicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e i prefetti della Regione notificano agli elettori interessati l'eventuale variazione del numero dei voti ad essi attribuito.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dal prefetto.

L'Ufficio elettorale regionale, nel caso di comprovato decesso di un elettore regionale

ART. 28.

(*Certificato elettorale*).

Identico.

ART. 29.

(*Rettifiche dell'attribuzione dei voti ai Consiglieri regionali — Rilascio del certificato elettorale da parte dell'Ufficio elettorale regionale — Duplicato del certificato elettorale*).

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 28 e che, nelle quarantotto ore successive, non ne ottenga a sua richiesta il rilascio dal Prefetto, può rivolgersi all'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di elettore regionale.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 27, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso ed al rilascio del certificato elettorale, dandone immediata comunicazione al Prefetto competente.

L'Ufficio elettorale regionale, qualora la rilevata omissione lo renda necessario, anziché procedere al rilascio del certificato elettorale, ripete le operazioni di cui all'articolo 26. Il presidente dell'Ufficio elettorale, in tal caso, rinnova la pubblicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 e i Prefetti della Regione notificano agli elettori interessati l'eventuale variazione del numero dei voti ad essi attribuito.

Identico.

L'Ufficio elettorale regionale, nel caso di comprovato decesso di un elettore regionale

verificatosi entro il secondo giorno precedente la data delle elezioni, invia d'ufficio, all'elettore surrogante a norma dell'articolo 14, il certificato elettorale entro il giorno precedente l'anzidetta data.

ART. 17.

(Liste dei candidati)

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di elettori regionali della Regione non superiore ad un decimo del totale dei seggi di Consigliere provinciale assegnati alle province della Regione stessa e non inferiore a due elettori regionali, che, ad eccezione del Molise, debbono appartenere a province diverse. Nel calcolo del predetto limite superiore si procede all'arrotondamento all'unità superiore. Nessun elettore regionale può sottoscrivere per più di una lista di candidati.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri regionali da eleggere e non inferiore a tre.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

ART. 18.

(Documentazione della lista dei candidati - Contrassegni di lista - Rappresentanti di lista)

Con la lista dei candidati si deve presentare:

1°) la dichiarazione, autenticata, di accettazione della candidatura di ogni candidato;

2°) il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione di ciascun candidato;

3°) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare.

La presentazione di un contrassegno notoriamente usato da un partito politico non è ammessa senza autorizzazione scritta degli organi centrali del partito stesso. L'autorizzazione, da autenticarsi da notaio, deve essere allegata agli atti della candidatura.

Non è ammessa comunque la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati dai partiti di

verificatosi entro il secondo giorno precedente la data delle elezioni, invia d'ufficio, all'elettore surrogante a norma dell'articolo 27, il certificato elettorale entro il giorno precedente l'anzidetta data.

ART. 30.

(Liste dei candidati).

Identico.

ART. 31.

(Documentazione della lista dei candidati - Contrassegni di lista - Rappresentanti di lista).

(Identico).

cui al comma precedente. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

ART. 19.

(Deposito delle liste di candidati)

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale regionale non prima delle ore 8 del secondo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto del presidente dell'Ufficio elettorale regionale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 14, e non oltre le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta della lista e degli allegati presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione ed il numero di ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

ART. 20.

(Esame ed ammissione delle liste)

L'Ufficio elettorale regionale, entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se le liste siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e dei candidati che non raggiungono il 25° anno di età entro il giorno della votazione;

c) ricusa i contrassegni presentati in violazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 18;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi, ed elimina le liste che contengono o si sono ridotte ad un numero di candidati inferiore a tre.

L'Ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo, alle ore 11, per esaminare i nuovi contrassegni presentati in sostituzione di quelli ricusati ai sensi della lettera c) e per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate

ART. 32.

(Deposito delle liste di candidati).

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale regionale non prima delle ore 8 del secondo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto del presidente dell'Ufficio elettorale regionale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 e non oltre le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta della lista e degli allegati presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

ART. 33).

(Esame ed ammissione delle liste).

Identico.

Identico.

Identico.

c) ricusa i contrassegni presentati in violazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 31;

Identico.

Identico.

ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Il rappresentante di ciascuna lista, fino all'ora della riunione dell'Ufficio elettorale, può prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio stesso e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono ammessi, dopo la convalida delle elezioni da parte del Consiglio regionale, i ricorsi di cui all'articolo 31.

ART. 21.

(Stampa delle schede di votazione e dei manifesti recanti le liste dei candidati ed affissione dei manifesti)

L'Ufficio elettorale regionale, appena ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, comunica le decisioni adottate al prefetto del capoluogo della Regione perché provveda:

a) alla stampa di un manifesto in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il relativo contrassegno e numero d'ordine e alla trasmissione di esso alle Amministrazioni provinciali della Regione per l'affissione all'albo pretorio della provincia. Il manifesto deve essere affisso, inoltre, all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione;

b) alla stampa delle schede di votazione aventi le caratteristiche essenziali di cui agli allegati B e C alla presente legge, nelle quali sono riprodotti i contrassegni delle liste dei candidati secondo l'ordine di presentazione. Le predette schede devono essere stampate in due tipi: per un voto e per dieci voti. Nella faccia esterna deve essere riportata l'indicazione dei voti medesimi.

ART. 22.

(Sistema elettorale)

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

ART. 23.

(Seggio elettorale e luogo della votazione)

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene in una sala dell'ufficio giudiziario di cui all'allegato A, alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

Identico.

Contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono ammessi, dopo la proclamazione degli eletti, i ricorsi di cui all'articolo 48.

ART. 34.

(Stampa delle schede di votazione e dei manifesti recanti le liste dei candidati ed affissione dei manifesti)

Identico.

ART. 35.

(Sistema elettorale)

Identico.

ART. 36.

(Seggio elettorale e luogo della votazione)

Identico.

ART. 24.

(Orario delle operazioni preliminari alla votazione e della votazione)

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 20.

Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua finché non abbiano tutti votato.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori regionali abbiano votato.

ART. 25.

(Votazione)

L'elettore regionale vota presentandosi personalmente al seggio elettorale esibendo il suo certificato elettorale. Egli riceve dal presidente del seggio tante schede da dieci voti e da un voto sino a raggiungere l'ammontare complessivo dei voti attribuitigli a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 16.

Il voto si esprime su ogni scheda con un segno a matita sul contrassegno della lista per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

ART. 26.

(Operazioni preliminari allo scrutinio e spoglio dei voti)

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 14 o all'articolo 16 nonché quello dei voti complessivamente da essi rappresentati e provvede, prima che si inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

I plichi anzidetti sono allegati al verbale. Si dà quindi inizio allo spoglio dei voti.

ART. 27.

(Operazioni per il riparto dei seggi e per le proclamazioni)

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa.

ART. 37.

(Orario delle operazioni preliminari alla votazione e della votazione)

Identico.

ART. 38.

(Votazione)

L'elettore regionale vota presentandosi personalmente al seggio elettorale esibendo il suo certificato elettorale. Egli riceve dal presidente del seggio tante schede da dieci voti e da un voto sino a raggiungere l'ammontare complessivo dei voti attribuitigli a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 29.

Identico.

ART. 39.

(Operazioni preliminari allo scrutinio e spoglio dei voti)

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 27 o all'articolo 29 nonché quello dei voti complessivamente da essi rappresentati e provvede, prima che si inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

Identico.

ART. 40.

(Operazioni per il riparto dei seggi e per le proclamazioni)

Identico.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere, e, quindi, si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

L'ultimo seggio, a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede al sorteggio.

Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva dei candidati compresi nella lista medesima.

Di tutte le operazioni del seggio è redatto verbale in duplice esemplare, dei quali uno è inviato alla segreteria del Consiglio regionale con gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 26 e l'altro è depositato nella cancelleria dell'Ufficio giudiziario di cui all'allegato A.

ART. 28.

(*Surrogazioni*)

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 29.

(*Convalida degli eletti*)

Il Consiglio regionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, provvede alla convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Di tutte le operazioni del seggio è redatto verbale in duplice esemplare, dei quali uno è inviato alla segreteria del Consiglio regionale con gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 39 e l'altro è depositato nella cancelleria dell'Ufficio giudiziario di cui all'allegato A.

ART. 41.

(*Surrogazioni*)

Identico.

ART. 42.

(*Esame d'ufficio della condizione degli eletti e conseguenti decisioni*)

Il Consiglio regionale può annullare di ufficio la elezione di un suo componente e provvedere alla sostituzione con chi ne ha diritto solo quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

A tale fine il Consiglio regionale, entro 60 giorni dalla sua prima adunanza, deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando ritenga sussistente qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve dichiarare contestata la elezione, dandone, entro due giorni, comunicazione all'in-

Le attribuzioni della segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale, indicato nell'allegato A.

ART. 30.

*(Operazioni del Consiglio regionale
per la convalida degli eletti)*

In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

TITOLO IV
CONTENZIOSO

ART. 31.

*(Ricorso al Consiglio regionale
avverso l'elezione)*

Contro la elezione dei Consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio entro quindici giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

teressato, il quale ha 10 giorni per rispondere.

Nei 30 giorni successivi alla risposta, il Consiglio regionale decide in via definitiva.

La mancata decisione entro il predetto termine equivale a convalida della elezione.

Quando il Consiglio regionale non contesti una elezione o non proceda al suo annullamento d'ufficio o su ricorso, la convalida.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine previsto dal primo comma dell'articolo 44.

La deliberazione di annullamento di una elezione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro 5 giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

ART. 43.

*(Commissione istruttoria
del Consiglio regionale)*

Il Consiglio regionale può attribuire i poteri istruttori, in materia di convalida e di annullamento d'ufficio delle elezioni nonché in materia di incompatibilità o di cause sopravvenute di ineleggibilità, ad una Commissione composta di Consiglieri regionali nominati dal Presidente del Consiglio regionale e salva la competenza definitiva del Consiglio regionale.

TITOLO IV
CONTENZIOSO

Il Consiglio regionale deve deliberare sui ricorsi amministrativi presentati entro sessanta giorni dal loro deposito; quando non si provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 32 e 33.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata alla segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

ART. 32.

(Ricorso alla Corte d'appello in materia di ineleggibilità)

Contro le deliberazioni adottate in base all'articolo 30 o all'articolo 31 dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità o in caso di mancata deliberazione entro i termini stabiliti, rispettivamente, dall'articolo 29, primo comma, e dall'articolo 31, terzo comma, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello nella cui giurisdizione rientra il capoluogo della Regione entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione o dalla scadenza dei termini anzidetti.

La Corte d'appello decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme del Titolo IV e dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

ART. 44.

(Ricorso alla Corte d'appello in materia di ineleggibilità)

Contro la elezione dei Consiglieri regionali è ammesso ricorso, in materia di eleggibilità, alla Corte d'appello nella cui giurisdizione rientra il capoluogo della Regione, entro 15 giorni dalla proclamazione.

È ammesso, altresì, ricorso alla Corte di appello contro l'annullamento d'ufficio previsto dall'articolo 42, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione di annullamento.

Identico.

ART. 45.

(Procedimento davanti alla Corte d'appello)

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve essere depositato coi relativi documenti nella Cancelleria della Corte d'appello e su di esso il Presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio regionale.

Il ricorso deve essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al Consigliere o ai Consiglieri interessati, a pena di nullità, entro 10 giorni dalla data di questo decreto, e la prova della eseguita notifica deve essere depositata nella Cancelleria predetta, a pena di decadenza del ricorso, entro il decimo giorno successivo.

La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un Consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Le sentenze della Corte d'appello sono notificate immediatamente dalla Cancelleria al Presidente del Consiglio regionale che ne cura l'esecuzione e la notificazione senza spesa agli interessati.

ART. 46.

(Ricorso alla Corte di Cassazione)

La sentenza della Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la decisione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il Presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza di discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata.

Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di Cassazione si osservano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 47.

(Esenzioni fiscali)

Tutti gli atti, relativi al procedimento giudiziario, di cui ai precedenti articoli, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

ART. 33.

*(Ricorso al Consiglio di Stato
in materia di operazioni elettorali)*

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali o in caso di mancata deliberazione entro il termine stabilito dall'articolo 31, terzo comma, è ammesso ricorso giurisdizionale, anche di merito, al Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione o dalla scadenza del termine anzidetto.

Il Consiglio di Stato decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

ART. 48.

*(Ricorso al Consiglio di Stato in materia
di operazioni elettorali)*

Contro la elezione dei Consiglieri regionali è ammesso ricorso in materia di operazioni elettorali anche di merito al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dalla proclamazione.

Il Consiglio di Stato dà immediata notizia del gravame al Presidente del Consiglio regionale e decide entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

Tutti gli atti concernenti il procedimento davanti al Consiglio di Stato, di cui al presente articolo, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

ART. 34.

(Poteri di correzione)

Il Consiglio regionale, la Corte d'appello, il Consiglio di Stato, quando accolgono i ricorsi loro presentati, a norma degli articoli 31, 32 e 33, correggono i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

La deliberazione con cui il Consiglio regionale accoglie un ricorso ad esso presentato e provvede alla eventuale sostituzione, come disposto dal comma precedente, ha effetto con la scadenza del termine, previsto dalla presente legge, entro cui è ammesso ricorso contro la deliberazione stessa alla Corte d'appello o al Consiglio di Stato; qualora detto ricorso sia presentato, si applica la disposizione dell'articolo 43.

ART. 35.

(Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza)

Quando successivamente alle elezioni un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza sostituendolo con chi ne ha diritto, salvo quanto previsto per le competenze dell'autorità giudiziaria negli articoli 37, 40 e 41.

ART. 49.

(Poteri di correzione)

La Corte d'appello e il Consiglio di Stato, quando accolgono i ricorsi loro presentati, a norma degli articoli 44 e 48, correggono i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

ART. 50.

(Nullità delle operazioni elettorali)

Quando il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso per vizi delle operazioni elettorali, accerta che essi hanno alterato il risultato complessivo elettorale e, a causa della natura dei vizi medesimi, non possa provvedere a correggere i risultati della elezione, annulla la elezione del Consiglio regionale.

ART. 51.

(Nullità parziale delle operazioni elettorali)

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi della elezione non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà, secondo i casi, entro due mesi dalla data della votazione o dalla data di annullamento della elezione.

ART. 52.

(Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza)

Quando successivamente alle elezioni un Consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 4, 5 e 6, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

ART. 36.

(Ricorso al Consiglio regionale in materia di decadenza)

Quando il Consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dagli articoli 4, 5, 6 e 7, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perché ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio, e, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dal deposito alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro sessanta giorni dal deposito; quando non vi provveda entro detto termine, è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 37.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

ART. 37.

(Ricorso alla Corte d'appello in materia di decadenza)

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio regionale in materia di decadenza ai sensi dei precedenti articoli 35 e 36 è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello, nella cui giurisdizione rientra il capoluogo della Regione, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

ART. 38.

(Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità)

Quando per un Consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale glielo contesta, anche d'ufficio; il Consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a

Identico.

ART. 53.

(Ricorso alla Corte d'appello in materia di decadenza)

Quando il Consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dagli articoli 4, 5 e 6 è ammesso ricorso alla Corte d'appello nella cui giurisdizione rientra il capoluogo della Regione, perché ne dichiari la decadenza.

È ammesso, parimenti, ricorso alla Corte d'appello contro la deliberazione con cui il Consiglio regionale ha pronunciato la decadenza del consigliere regionale ai sensi dello articolo 52, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

ART. 54.

(Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità)

Identico.

detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il Consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

ART. 39.

*(Ricorso al Consiglio regionale
in materia di incompatibilità)*

Quando nei riguardi di un Consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 8 è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinché provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

ART. 40.

*(Ricorso alla Corte d'Appello
in materia di incompatibilità).*

Quando il Consiglio regionale, cui sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui all'articolo precedente, non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 38 e 39, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello nella cui giurisdizione rientra il capoluogo della Regione.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello.

La Corte d'appello, entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi di cui ai commi precedenti, decide sulla sussistenza della causa di incompatibilità. Ove dichiarare l'incompatibilità, assegna, con la stessa pronuncia, al Consigliere regionale un termine di giorni dieci per optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il Consigliere regionale non vi provveda entro il predetto termine, la Corte d'appello lo dichiara decaduto dal mandato consiliare.

ART. 55.

*(Ricorso alla Corte d'Appello
in materia di incompatibilità)*

Quando nei riguardi di un Consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge è ammesso ricorso alla Corte d'Appello nella cui giurisdizione rientra il capoluogo della Regione.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso alla Corte d'Appello.

La Corte d'Appello, entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi di cui ai commi precedenti, decide sulla sussistenza della causa di incompatibilità. Ove dichiarare l'incompatibilità, assegna, con la stessa pronuncia, al Consigliere regionale un termine di dieci giorni per optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il Consigliere regionale non vi provveda entro il predetto termine, la Corte d'Appello lo dichiara decaduto dal mandato consiliare.

La sentenza di decadenza, a cura della Cancelleria della Corte d'Appello, è notificata

La sentenza di decadenza, a cura della Cancelleria della Corte d'appello, è notificata al Presidente del Consiglio regionale, al Consigliere dichiarato decaduto e a chiunque altro vi abbia interesse.

ART. 41.

*(Sostituzione
del Consigliere regionale decaduto)*

Quando il Consiglio regionale o la Corte d'appello pronunciano la decadenza di un Consigliere regionale, ai sensi degli articoli 36, 37, 38, 39 e 40, provvedono a sostituirlo con chi ne ha diritto.

Quando sia stato presentato uno dei ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli precedenti, il Consiglio regionale non può adottare alcun provvedimento di decadenza o di sostituzione per i casi che formano oggetto del ricorso.

ART. 42.

(Legittimazione a ricorrere)

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Può, inoltre, presentare i ricorsi di cui al comma precedente il Commissario del Governo nella Regione.

ART. 43.

(Sospensione delle deliberazioni del Consiglio regionale)

I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte d'appello sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44.

*(Applicabilità del testo unico 16 maggio 1960,
n. 570)*

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

al Presidente del Consiglio regionale, al Consigliere dichiarato decaduto e a chiunque altro vi abbia interesse.

ART. 56.

*(Sostituzione
del Consigliere regionale decaduto).*

Quando il Consiglio regionale o la Corte d'appello pronunciano la decadenza di un Consigliere regionale, ai sensi degli articoli 52, 53, 54 e 55, provvedono a sostituirlo con chi ne ha diritto.

La deliberazione, con cui il Consiglio regionale pronuncia la decadenza di un Consigliere regionale e provvede alla eventuale sostituzione, ha effetto con la scadenza del termine, previsto dalla presente legge, entro cui è ammesso ricorso contro la deliberazione stessa alla Corte d'appello; qualora detto ricorso sia presentato, si applica la disposizione dell'articolo 58.

Identico.

ART. 57.

(Legittimazione a ricorrere).

Identico.

ART. 58.

(Sospensione delle deliberazioni del Consiglio regionale).

Identico.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 59.

(Applicabilità delle norme contenute nella presente legge).

Le disposizioni contenute nel Titolo II e nel Titolo IV della presente legge si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale, salvo quanto stabilito per ciascuna di esse negli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

Le disposizioni contenute nel Titolo I e nel Titolo III e gli articoli 60, 61, 62, 64 e 66 si applicano solo per la prima elezione dei Consigli regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria.

ART. 60.

(Norma transitoria per la prima elezione dei Consiglieri regionali).

Per la prima elezione dei Consigli regionali, secondo le norme contenute nel Titolo III, non sono eleggibili a Consigliere regionale coloro che sono gli elettori regionali ai sensi della presente legge.

ART. 61.

(Attribuzione provvisoria delle funzioni della Segreteria del Consiglio regionale).

Per la prima elezione dei Consigli regionali le attribuzioni della Segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate in via provvisoria e sino alla costituzione di detta Segreteria dall'Ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale indicato nell'allegato A.

ART. 62.

(Disposizioni transitorie in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità).

Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge non si applicano ai Consiglieri e deputati regionali in carica al momento della entrata in vigore della legge stessa, salvo che non siano contenute in leggi statali o regionali in vigore al momento della loro elezione.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 non si applicano ai candidati alle elezioni regionali svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 63.

*(Disposizioni transitorie in materia
di contenzioso elettorale)*

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono presentarsi i ricorsi previsti dalla presente legge in materia di ineleggibilità, di incompatibilità, e di decadenza contro i deputati regionali della Regione siciliana e contro i Consiglieri regionali della Regione autonoma della Sardegna, in carica al momento di detta entrata in vigore.

Per quanto riguarda i ricorsi contro la elezione dei Consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 65 della legge regionale della Regione Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24: « Elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ».

Per quanto riguarda i ricorsi contro la elezione dei Consiglieri regionali della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e della Regione Friuli-Venezia Giulia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1962, n. 1257, e nella legge 3 febbraio 1964, n. 3: « Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale ».

ART. 64.

*(Applicabilità del testo unico
16 maggio 1960, n. 570)*

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

ART. 65.

(Abrogazione di norme)

Salvo quanto stabilito dall'articolo 62 e dall'articolo 63, con l'entrata in vigore della presente legge cessano d'aver applicazione tutte le norme disciplinanti in via generale o speciale le materie regolate dalla presente legge, anche se con essa non contrastanti, contenute in leggi o atti aventi forza di legge o regolamenti della Repubblica e delle Regioni.

In particolare cessano d'aver efficacia:

a) gli articoli 61, 62 e 63 della legge regionale della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29:

b) gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, e di cui alla legge regionale della Regione autonoma della Sardegna 23 marzo 1964, n. 4;

c) gli articoli 6, 7 e 8 e gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 « Norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta »;

d) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 64, 65 e 68 della legge regionale della Regione Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni;

e) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 e quelli di cui al Titolo IV della legge 3 febbraio 1964, n. 3.

ART. 45.

(Disposizioni finanziarie)

Le spese per la prima elezione dei Consigli regionali sono a carico dello Stato.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 66.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

ALLEGATO A.

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI
REGIONALI


PIEMONTE... Corte di appello di Torino
LOMBARDIA . Corte di appello di Milano
VENETO Corte di appello di Venezia
LIGURIA Corte di appello di Genova
EMILIA-RO-
MAGNA ... Corte di appello di Bologna
TOSCANA Corte di appello di Firenze
UMBRIA..... Corte di appello di Perugia
MARCHE Corte di appello di Ancona
LAZIO Corte di appello di Roma
ABRUZZI..... Corte di appello de l'Aquila
MOLISE Tribunale di Campobasso
CAMPANIA ... Corte di appello di Napoli
PUGLIE Corte di appello di Bari
BASILICATA . Corte di appello di Potenza
CALABRIA ... Corte di appello di Catanzaro

ALLEGATO A.

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI
REGIONALI

Identico.

ALLEGATO B.



ALLEGATO *B.*

Identico.

ALLEGATO C.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
del
..... (data)
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
VOTI N. (1)

Firma dello Scrutatore
.....

Timbro

(1) VOTI N. 1 ovvero VOTI N. 10

ALLEGATO C.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 4

ART. 1.

Per la prima attuazione dell'ordinamento regionale i Consigli regionali sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Il Consiglio regionale è composto:
di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino alla indizione dei comizi elettorali.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

ART. 3.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

ART. 4.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

- a) gli elettori regionali;
- b) i ministri, i sottosegretari di Stato, gli alti commissari ed i rispettivi capi di gabinetto e segretari particolari;
- c) il capo della polizia, i vicecapi della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- d) i commissari del Governo presso le rispettive Regioni, i prefetti, i funzionari di Prefettura e quelli di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni della Regione;
- e) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;
- f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;

g) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla Regione o dagli enti, istituti od aziende da essa gestiti, nonché gli amministratori degli enti, istituti ed aziende medesimi.

Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

ART. 5.

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che, nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto, hanno liti pendenti oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

b) coloro che si trovano, nei rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al n. 1 dell'articolo 10 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

c) gli ex amministratori della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, nonché degli enti, istituti ed aziende gestiti dalla Regione o degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

ART. 6.

Non è compatibile con la carica di consigliere regionale quella di:

- a) senatore o deputato;
- b) membro di un'altra Assemblea regionale;
- c) giudice della Corte costituzionale;
- d) membro del Consiglio superiore della magistratura;
- e) sindaco di comuni della Regione con più di 100.000 abitanti.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiano rassegnate le dimissioni entro quindici giorni dalla convalida delle elezioni. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

Decadono altresì i consiglieri regionali per i quali sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

ART. 7.

Ogni Regione è costituita in un unico collegio elettorale. Sono elettori regionali:

1°) i consiglieri provinciali delle provincie della Regione in carica all'atto di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, anche nel caso che i Consigli provinciali siano stati sciolti e non ancora rinnovati;

2°) il candidato di ogni gruppo che nelle elezioni provinciali non abbia conseguito alcun seggio, per il quale sia stata determinata la più alta cifra individuale.

Ciascuno degli elettori regionali dispone del numero di voti determinato nei modi di cui al successivo articolo 11.

ART. 8.

I comizi elettorali sono indetti per ciascuna Regione con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La votazione deve avvenire non prima di cinquanta e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

ART. 9.

L'ufficio elettorale regionale ha sede presso l'ufficio giudiziario indicato per ogni Regione nell'allegato A, ed è composto del capo del detto ufficio, che lo presiede, e di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente fra i magistrati appartenenti agli uffici giudiziari esistenti nella detta sede.

Il presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente fra i cancellieri addetti agli uffici stessi.

L'Ufficio elettorale regionale è costituito almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la votazione.

ART. 10.

Almeno quarantacinque giorni prima del giorno fissato per la votazione, il presidente della Corte d'appello del Tribunale, sede dell'Ufficio elettorale regionale come all'allegato A, richiama i verbali di cui all'articolo 24 della legge 8 marzo 1951, n. 122, esistenti presso le Corti d'appello e i Tribunali della

Regione sedi di Ufficio centrale elettorale provinciale. Detti verbali debbono essere trasmessi all'ufficio richiedente non oltre tre giorni dalla data della richiesta.

ART. 11.

L'Ufficio elettorale regionale, sulla base dei dati certificati nei verbali di cui al precedente articolo determina il numero dei voti attribuiti ad ogni elettore regionale, e cioè:

1°) accerta per ogni provincia il numero dei voti conseguito da ciascun gruppo che ha concorso alle elezioni;

2°) divide tale numero per quello dei consiglieri provinciali del gruppo che risultarono eletti;

3°) attribuisce a ciascuno degli eletti il numero dei voti risultante dalla divisione di cui al n. 2. Se la divisione dà un resto, questo viene attribuito all'eletto che ha ottenuto la maggiore cifra individuale;

4°) attribuisce al primo non eletto di ogni gruppo che non abbia riportato seggi il numero totale dei voti riportati dal gruppo.

Quindi l'ufficio dispone in ordine decrescente dei voti loro attribuiti tutti gli eletti e primi non eletti come ai precedenti nn. 3 e 4 di tutte le province della Regione, e, fatto pari a 100 il più alto totale dei voti attribuito a seguito delle operazioni dette, riduce a percentuale i voti attribuiti a tutti gli altri. Ogni elettore regionale disporrà di tanti voti quante risulteranno le unità o le frazioni superiori a 50 delle percentuali come sopra determinate.

Il presidente dell'Ufficio elettorale con decreto inserito almeno 30 giorni prima delle elezioni nel *Foglio annunzi della provincia* in cui ha sede il suo ufficio rende pubblici i nomi degli elettori regionali e il numero dei voti come sopra a ciascuno spettanti.

ART. 12.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione, i prefetti della Regione provvedono a far pervenire ad ogni elettore regionale delle rispettive provincie il certificato elettorale.

Il certificato elettorale indica:

- a) nome e cognome dell'elettore;
- b) la sua data di nascita;
- c) il Consiglio provinciale del quale è membro o per il quale fu candidato;
- d) la data della votazione;
- e) il luogo di convocazione;
- f) il numero dei voti ad esso attribuiti.

Reca, inoltre, un tagliando da staccarsi a cura del presidente del seggio.

ART. 13.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 12 e che nelle quarantotto ore successive non ne ottenga a sua richiesta il rilascio dal prefetto, può rivolgersi all'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di elettore regionale.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 11, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso ed al rilascio del certificato elettorale, dandone immediata comunicazione al prefetto competente.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dal prefetto.

ART. 14.

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di elettori regionali della Regione non superiore ad un decimo del totale dei seggi di consigliere provinciale assegnati alle province della Regione stessa. Nel calcolo del predetto limite si procede all'arrotondamento all'unità superiore. Nessun elettore regionale può sottoscrivere per più di una lista di candidati.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri regionali da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

ART. 15.

Con la lista dei candidati si deve presentare:

1°) la dichiarazione, autenticata, di accettazione di ogni candidato;

2°) il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione di ciascun candidato;

3°) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare.

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

ART. 16.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale entro le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando giorno ed ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

ART. 17.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se le liste siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e dei candidati che non raggiungano il 25° anno di età entro il giorno della votazione;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, consentendo la relativa sostituzione con un nuovo contrassegno non oltre le ore 10 del giorno successivo;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

L'Ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 11 per esaminare i nuovi contrassegni presentati in sostituzione di quelli ricusati ai sensi della lettera c) e per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Il rappresentante di ciascuna lista, fino all'ora della riunione dell'Ufficio elettorale, può prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio stesso e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono inappellabili.

ART. 18.

L'Ufficio elettorale regionale, appena ultimate le operazioni di cui al precedente articolo, provvede alla stampa di un manifesto, in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse ed il relativo contrassegno. Esemplari del manifesto sono inviati immediatamente alle Amministrazioni provinciali della Regione per la loro affissione all'albo pretorio della provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'Ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali aventi le caratteristiche essenziali di cui agli allegati *B* e *C* alla presente legge, nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il relativo contrassegno, seguendo l'ordine in cui sono state riportate nel manifesto di cui al comma precedente.

ART. 19.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

ART. 20.

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene in una sala dell'ufficio giudiziario di cui all'allegato *A*, alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

ART. 21.

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 20.

Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua finché non abbiano tutti votato.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori regionali abbiano votato.

ART. 22.

L'elettore regionale vota presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale. Egli riceve dal presidente tante schede quanti sono i voti a lui attribuiti.

Il voto si esprime su ogni scheda con un segno a matita sul contrassegno della lista per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

ART. 23.

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 11 nonché quello dei voti complessivamente da essi rappresentati e provvede, prima che si inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

Si dà quindi inizio allo spoglio dei voti.

ART. 24.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, e, quindi, si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

L'ultimo seggio, a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede al sorteggio.

Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva dei candidati compresi nella lista medesima.

ART. 25.

Il Consiglio regionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, provvede alla convalida della elezione dei propri componenti.

Le proposte ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le attribuzioni della segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'ufficio di segreteria dell'Amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale, indicato nell'allegato A.

ART. 26.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nei merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

ART. 27.

Le spese per la prima elezione dei Consigli regionali sono a carico dello Stato.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con riduzione di uguale somma sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

ART. 28.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

ART. 29.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO A.
(Proposta e Commissione)

..... (1)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

per la Regione

CERTIFICATO ELETTORALE

Il Sig. *nato a*
il *nella sua qualità di Consigliere provinciale della Pro-*
vincia di *è elettore regionale per l'elezione sopraindicata.*

La votazione avrà luogo in una sala del (2) *di*
..... *il giorno* *Le operazioni di voto avranno*
inizio alle ore 10 e continueranno fino alle ore 20.

Il presente certificato deve essere esibito al seggio elettorale e conservato per l'eventuale
votazione di ballottaggio che avrà luogo il giorno

..... *li* *19*.....

IL (3).

- (1) Prefettura di oppure Ufficio elettorale regionale di
- (2) Corte di Appello o Tribunale.
- (3) Il Prefetto oppure il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA REGIONE

del

Elettore regionale

Tagliando di controllo per la votazione di ballottaggio.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA REGIONE

del

Elettore regionale


Tagliando di controllo per la prima votazione.

ALLEGATO B.

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

PIEMONTE	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA	Corte di appello di Milano.
VENETO	Corte di appello di Venezia.
LIGURIA	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA	Corte di appello di Perugia.
MARCHE	Corte di appello di Ancona.
LAZIO	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE	Corte di appello de l'Aquila.
CAMPANIA	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE	Corte di appello di Bari.
BASILICATA	Corte di appello di Potenza.
CALABRIA	Corte di appello di Catanzaro.

ALLEGATO C.



	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2	cm. 2
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
ecc.					

ALLEGATO D.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
del _____
_____ (data)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore _____

Timbro



N. 1226

ART. 1.

(*Norme generali*).

I Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

(*Numero dei componenti i Consigli regionali*).

Il Consiglio regionale è composto: di 31 membri nelle regioni con popolazione inferiore a 1 milione di abitanti; di 41 nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione e inferiore a 3 milioni di abitanti; di 51 nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni e inferiore a 4 milioni di abitanti; di 61 nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni e inferiore a 6 milioni di abitanti; di 81 nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti.

Esso ha sede nel capoluogo della regione e si rinnova per intero ogni 4 anni. Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino al giorno delle elezioni del nuovo Consiglio.

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera regione.

ART. 3.

(*Circoscrizioni elettorali*).

Ogni regione è divisa in non meno di tre circoscrizioni elettorali, per modo che in ciascuna circoscrizione, in rapporto alla popolazione in essa residente, si eleggano non meno di 7 e non più di 21 consiglieri. Ciascuna circoscrizione è costituita da un territorio continuo, che prende a base il territorio delle province, congiungendo due o più province

ove sia necessario per raggiungere una popolazione sufficiente all'elezione di almeno sette consiglieri, ovvero, ove sia necessario a tal fine, il territorio dei circondari dei tribunali, e occorrendo dei mandamenti, o infine altro criterio di partizione geografica, nella sola ipotesi che la popolazione di un solo comune comporti l'assegnazione proporzionale di oltre 21 consiglieri, e altrimenti separando il Comune capoluogo dagli altri comuni della provincia che ecceda tale limite.

Il territorio di ciascuna circoscrizione elettorale, definito in conformità dei criteri indicati nel comma precedente, è stabilito nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Nella tabella medesima è indicato il numero dei consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione, secondo i risultati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, pubblicati con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1963, n. 18. Il Governo è autorizzato a modificare con proprio decreto il numero dei seggi assegnati a ciascuna regione e a ciascuna circoscrizione, per adeguarli, in conformità degli articoli 2 e 3 della presente legge, ai risultati del prossimo censimento generale della popolazione, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto Presidenziale che ne contiene i risultati ufficiali.

ART. 4.

(Applicabilità del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati).

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Per l'applicazione del citato testo unico le parole: « Camera dei deputati », « deputato », « segreteria della Camera dei deputati » si intendono rispettivamente sostituite con le seguenti: « Consiglio regionale », « consigliere regionale », « segreteria del Consiglio regionale ».

ART. 5.

(Elettori del Consiglio regionale).

Sono elettori del Consiglio regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

ART. 6.

(*Eleggibilità a Consigliere regionale*).

Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno della elezione.

ART. 7.

(*Cause di ineleggibilità*).

Non sono eleggibili a Consigliere regionale:

a) i giudici della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

b) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, gli Alti commissari, ed i rispettivi Capi e Vice capi di gabinetto, Capi di segreteria e Segretari particolari;

c) il Capo della polizia, i Vice capi della polizia e gli Ispettori generali di pubblica sicurezza;

d) i commissari del governo presso le rispettive regioni, i prefetti, i funzionari di prefettura e quelli di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

e) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione;

f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della regione o sia in esso compresa;

g) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla regione o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

h) i componenti l'organo di controllo e gli organi di giustizia amministrativa previsti dall'articolo 125 della Costituzione.

Le cause di ineleggibilità sopra indicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del Consiglio regionale.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, anteriormente al termine di 180 giorni indicato dal comma precedente, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data dello scioglimento.

Per la prima elezione dei Consigli regionali, le ineleggibilità medesime non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro 7 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione delle elezioni.

ART. 8.

(Altre cause di ineleggibilità).

Sono altresì ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro della regione e non ne hanno ancora reso il conto; coloro che hanno lite pendente con la regione o che, avendo con la regione stessa un debito liquido, siano stati legalmente messi in mora; gli ex amministratori della regione e degli Enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della regione nonché degli enti, istituti ed aziende gestiti dalla regione, che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria, con pronuncia definitiva.

Si applicano alla elezione dei consiglieri regionali le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, intendendosi riferiti alla regione anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10.

ART. 9.

(Decadenza per cause di ineleggibilità sopravvenute).

Le cause di ineleggibilità previste dai precedenti articoli 7 e 8 importano, allorché sopravvengono, la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale.

ART. 10.

(Incompatibilità).

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di senatore o deputato, di membro di un'altra assemblea regionale, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di consigliere provinciale o di sindaco di un comune con popolazione superiore ai 10 mila abitanti.

Coloro che si trovino nelle condizioni indicate al precedente comma, e siano eletti consiglieri regionali, devono dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro 8 giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelgano. Mancando l'opzione si intendono prescelte le altre cariche, e l'eletto decade da consigliere regionale.

Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni, contenute nella legge 13 febbraio 1953, n. 60, intendendosi sostituite le dizioni « membro del Parlamento » con « Consigliere regionale », « Governo » con « Giunta

regionale », « Amministrazione dello Stato » con « Amministrazione regionale », « Stato » con « regione », « funzioni di Governo » con « la carica di membro della Giunta regionale ».

ART. 11.

(*Convocazione delle elezioni regionali*).

I comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale sono indetti con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro la data della scadenza del quadriennio dalle precedenti elezioni, e non oltre il 50° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

In caso di scioglimento del Consiglio regionale, le nuove elezioni sono indette dalla Commissione ed entro il termine indicato dal quinto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

Le prime elezioni dei Consigli regionali sono indette per ciascuna regione con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I sindaci dei comuni della regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione delle elezioni con apposito manifesto che deve essere affisso entro 5 giorni dalla data del decreto stesso.

ART. 12.

(*Ufficio elettorale centrale regionale*).

Presso la Corte d'appello o il Tribunale indicati per ciascuna regione nella tabella A è costituito, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale regionale, composto di 5 magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente.

L'Ufficio centrale regionale è assistito da un cancelliere, e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche.

I componenti dell'Ufficio centrale regionale, il cancelliere e gli esperti sono nominati dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale presso il quale ha sede.

ART. 13.

(*Ufficio elettorale centrale circoscrizionale*).

Presso il Tribunale, indicato per ciascuna circoscrizione nella tabella A, è costituito, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio eletto-

rale centrale circoscrizionale, composto di 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è assistito da un cancelliere, e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche.

I componenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il cancelliere e gli esperti sono nominati dal Presidente del Tribunale.

ART. 14.

(Contrassegni di lista).

Il deposito di contrassegno di lista deve essere effettuato presso la prefettura della provincia nella quale ha sede l'Ufficio centrale regionale con l'osservanza delle norme degli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, non prima delle ore 8 del 48° e non oltre le ore 16 del 45° giorno antecedente quello della votazione.

La prefettura stessa adotta le sue decisioni sui contrassegni depositati entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per il deposito.

Le opposizioni contro le decisioni di ricusazione di contrassegni da parte della prefettura sono sottoposte, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, all'Ufficio centrale regionale, che decide entro le successive 24 ore dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

ART. 15.

(Rappresentanti di partito o di gruppo politico).

La designazione dei rappresentanti del partito o del gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati nelle singole circoscrizioni, deve essere effettuata con le modalità dell'articolo 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, presso la prefettura indicata all'articolo precedente, che provvederà a rimetterle a ciascun ufficio centrale circoscrizionale entro il 41° giorno antecedente quello della votazione.

La designazione di eventuali rappresentanti supplenti può essere effettuata entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

ART. 16.

(Liste di candidati).

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate alla cancelleria del tribunale indicato all'articolo 12, primo comma, dalle ore 8 del 40° giorno alle

ore 20 del 35° giorno antecedente quello della votazione.

Le liste devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 3 e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre circoscrizioni, pena la nullità della sua elezione.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame delle liste presentate entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste.

Contro l'eliminazione di liste o di candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale. Per la presentazione e la decisione di detti ricorsi si osservano le norme dell'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il 15° giorno antecedente quello delle elezioni.

ART. 17.

(Certificati elettorali).

I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il 40° giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati a domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi a decorrere dal 42° giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

ART. 18.

(Schede elettorali).

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla presente legge.

ART. 19.

(Norme speciali per gli elettori).

Gli elettori indicati dagli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune,

nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel comune dove si trovano, purché nel territorio della regione, con le modalità indicate dall'articolo 50 del testo unico predetto.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità indicate dagli articoli 51, 52, 53, 54 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

ART. 20.

(*Voti di preferenza*).

L'elettore può manifestare fino a due preferenze nelle circoscrizioni nelle quali siano da eleggere da 7 a 14 consiglieri, fino a 3 in quelle nelle quali siano da eleggere da 15 a 21 consiglieri.

L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme degli articoli 59, 60, 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 21.

(*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale*).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 12, entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'articolo 73, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 del testo unico predetto;

2°) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei relativi voti;

3°) determina la cifra elettorale di ogni lista; la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione:

4°) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale; I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

5°) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

6°) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

7°) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2;

8°) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.

L'estratto del verbale previsto dal n. 6 viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.

Il Presidente dell'Ufficio circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 8, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

ART. 22.

(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale).

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma del precedente articolo 11, ricevuti

gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

1º) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2º) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati; successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3º) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al n. 1. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per 100 il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

ART. 23.

(Convalida degli eletti).

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti,

secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro 5 giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

ART. 24.

(Contenzioso).

Contro la elezione dei consigli regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali.

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in base al precedente comma o in base al precedente articolo, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello e rispettivamente al Consiglio di Stato: si applicano, per tutte le ipotesi ivi previste, le norme del titolo IV - dall'articolo 32, all'articolo 44 - della legge 3 febbraio 1964, n. 3. È competente la Corte di appello nel cui distretto ha sede il Consiglio regionale.

ART. 25.

(Contemporaneità di più elezioni).

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale con la elezione di Consigli comunali ovvero di Consigli provinciali, ovvero di essi entrambi, si applicano le norme dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1951, n. 122, intendendosi ivi indicate, a seconda dei casi anzidetti, 2 o 3 schede, e nelle operazioni di scrutinio dando la precedenza alle elezioni regionali.

ART. 26.

(Norme provvisorie per il Consiglio regionale).

Sino a quando il Consiglio regionale non abbia approvato il proprio regolamento interno, si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento della Camera dei deputati.

Per la prima sua convocazione, e sinché non abbia esso stesso diversamente disposto, il Consiglio regionale si riunisce nella sede dell'Amministrazione provinciale nella cui circoscrizione è costituito l'ufficio elettorale centrale regionale indicato dall'articolo 11.

ART. 27.

(Spese).

Le spese per le prime elezioni regionali sono a carico dello Stato.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con gli stan-
damenti previsti dal capitolo n. 414 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese predette è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.

TABELLA A.

Assegnazione dei seggi e degli uffici elettorali.

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente al 15 ottobre 1961	Seggi	Ufficio elettorale
1 - Province di Alessandria e Asti .	693.217	9	Tribunale di Alessandria
2 - Provincia di Cuneo	536.356	7	» » Cuneo
3 - Province di Novara e Vercelli .	860.423	11	» » Novara
4 - Comune di Torino	1.025.822	13	» » Torino
5 - Provincia di Torino (senza il comune capoluogo)	798.432	11	» » Torino
PIEMONTE . . .	3.914.250	51	CORTE D'APPELLO DI TORINO
1 - Provincia di Bergamo	744.670	8	Tribunale di Bergamo
2 - Provincia di Brescia	882.949	10	» » Brescia
3 - Province di Como, Sondrio e Varese	1.365.110	15	» » Como
4 - Province di Mantova e Cremona	738.415	8	» » Mantova
5 - Comune di Milano	1.582.534	17	» » Milano
6 - Provincia di Milano (senza il comune capoluogo e senza il circondario di Lodi)	1.364.345	15	» » Milano
7 - Provincia di Pavia e circondario del tribunale di Lodi	728.129	8	» » Pavia
LOMBARDIA . . .	7.406.152	81	CORTE D'APPELLO DI MILANO
1 - Province di Padova e Rovigo .	971.828	13	Tribunale di Padova
2 - Province di Treviso e Belluno .	842.537	11	» » Treviso
3 - Provincia di Venezia	749.173	10	» » Venezia
4 - Provincia di Verona	667.517	9	» » Verona
5 - Provincia di Vicenza	615.507	8	» » Vicenza
VENETO . . .	3.846.562	51	CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 - Provincia di Genova (senza il circondario del tribunale di Chiavari)	901.384	21	Tribunale di Genova
2 - Province di Savona e Imperia .	465.002	11	» » Savona
3 - Provincia di La Spezia e circondario del tribunale di Chiavari	368.963	9	» » La Spezia
LIGURIA . . .	1.735.349	41	CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Segue TABELLA A.

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente al 15 ottobre 1961	Seggi	Ufficio elettorale
1 - Provincia di Bologna	841.474	12	Tribunale di Bologna
2 - Province di Ferrara e Ravenna	732.777	10	» » Ferrara
3 - Provincia di Forlì	521.128	7	» » Forlì
4 - Province di Modena e Reggio nell'Emilia	891.043	12	» » Modena
5 - Province di Parma e Piacenza .	680.258	10	» » Parma
EMILIA-ROMAGNA	3.666.680	51	CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
1 - Provincia di Firenze	1.012.703	16	Tribunale di Firenze
2 - Province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia	801.520	13	» » Lucca
3 - Province di Pisa e Livorno . .	672.606	10	» » Pisa
4 - Province di Siena, Arezzo e Grosseto	799.331	12	» » Siena
TOSCANA	3.286.160	51	CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
1 - Provincia di Perugia (senza il circondario del tribunale di Spoleto e i mandamenti di Foligno, Todi e Gualdo Tadino)	357.746	14	Tribunale di Perugia
2 - Circondario del tribunale di Spoleto e mandamenti di Foligno, Todi e Gualdo Tadino)	212.403	8	» » Spoleto
3 - Provincia di Terni	224.596	9	» » Terni
UMBRIA	794.745	31	CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
1 - Provincia di Ancona	405.709	12	Tribunale di Ancona
2 - Provincia di Ascoli Piceno . . .	335.627	10	» » Ascoli
3 - Provincia di Macerata	291.412	9	» » Macerata
4 - Provincia di Pesaro e Urbino .	314.741	10	» » Pesaro
MARCHE	1.347.489	41	CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Segue TABELLA A.

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente al 15 ottobre 1961	Seggi	Ufficio elettorale
1 - Province di Frosinone e Latina.	757.310	10	Tribunale di Frosinone
2 - Province di Rieti e Viterbo e mandamenti di Bracciano, Castelnuovo di Porto, Civitavecchia, Palombara Sabina, Arsolì, Tivoli, Subiaco e Roma (esclusi i comuni di Roma e Pomezia)	695.366	9	» » Viterbo
3 - Comune di Roma (escluso il territorio del comune relativo ai collegi di Roma IV, V, VI per le elezioni del Senato)	1.113.122	14	» » Roma
4 - Provincia di Roma (senza il territorio delle circoscrizioni precedenti)	1.393.159	18	» » Roma
LAZIO . . .	3.958.957	51	CORTE D'APPELLO DI ROMA
1 - Provincia di Chieti	373.632	13	Tribunale di Chieti
2 - Provincia de L'Aquila	328.989	11	» » L'Aquila
3 - Provincia di Pescara	242.958	8	» » Pescara
4 - Provincia di Teramo	260.687	9	» » Teramo
ABRUZZI . . .	1.206.266	41	CORTE D'APPELLO DE L'AQUILA
1 - Circondario del tribunale di Campobasso	148.128	13	Tribunale di Campobasso
2 - Circondario del tribunale di Isernia	107.224	9	» » Isernia
3 - Circondario del tribunale di Larino	102.700	9	» » Larino
MOLISE . . .	358.052	31	TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
1 - Province di Benevento e Avellino	777.924	10	Tribunale di Benevento
2 - Provincia di Caserta	649.327	8	» » Caserta
3 - Comune di Napoli	1.182.815	15	» » Napoli
4 - Provincia di Napoli (senza il comune capoluogo)	1.238.428	16	» » Napoli
5 - Provincia di Salerno	912.265	12	» » Salerno
CAMPANIA . . .	4.760.759	61	CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Segue TABELLA A.

CIRCOSCRIZIONE	Popolazione residente al 15 ottobre 1961	Seggi	Ufficio elettorale
1 - Provincia di Bari	1.263.245	19	Tribunale di Bari
2 - Provincia di Foggia	665.286	10	» » Foggia
3 - Provincia di Lecce	678.338	10	» » Lecce
4 - Province di Brindisi e Taranto	814.348	12	» » Taranto
PUGLIA	3.421.217	51	CORTE D'APPELLO DI BARI
1 - Provincia di Matera	200.131	10	Tribunale di Matera
2 - Circondario del tribunale di Melfi e mandamenti di Avigliano, Bella, Muro Lucano e Genzano di Lucania	162.322	8	» » Melfi
3 - Provincia di Potenza (senza il circondario di Melfi e i manda- menti di Avigliano, Bella, Muro Lucano e Genzano di Lucania).	281.844	13	» » Potenza
BASILICATA	644.297	31	CORTE D'APPELLO DI POTENZA
1 - Provincia di Catanzaro	741.509	15	Tribunale di Catanzaro
2 - Provincia di Cosenza	694.398	14	» » Cosenza
3 - Provincia di Reggio di Calabria	609.140	12	» » Reggio di Calabria
CALABRIA	2.045.047	41	CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

